

1

SOGGETTI INTERESSATI

Tutte le imprese titolari di crediti verso la pubblica amministrazione. Non ci sono distinzioni in ordine alla forma giuridica dell'impresa, che può essere tanto una ditta individuale quanto una società di persone o di capitali. Sono quindi esclusi i privati. L'emendamento cita inoltre i crediti per servizi professionali che tuttavia sono di norma vantati da professionisti e non da imprese

2

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L'emendamento prevede che le imprese interessate dalla sospensione devono essere titolari di un credito verso una pubblica amministrazione. Si tratta di nozione molto ampia che comprende enti pubblici, quali ad esempio: Stato, Regioni, Comuni, Province, Aziende Sanitarie, Università

3

TIPOLOGIA DI CREDITI

Deve trattarsi di crediti per somministrazione, appalti, forniture e servizi. In pratica, si comprendono tutte le tipologie di rapporto contrattuale che possono riguardare tanto la cessione occasionale, periodica o continuativa di beni, quanto la fornitura di servizi, come ad esempio la consulenza, l'assistenza e le prestazioni pubblicitarie

4

NATURA DEL CREDITO

Deve trattarsi di crediti certi, liquidi ed esigibili. Sono condizioni che devono essere accertate dalla stessa Pa debitrice attraverso una certificazione rilasciata all'impresa. Normalmente queste condizioni sussistono quando il credito è puntualmente determinato in un contratto, la prestazione o la fornitura è stata eseguita e non vi sono contestazioni di sorta da parte del soggetto pubblico ed è decorso il termine pattuito per il pagamento del credito stesso

5

PRESCRIZIONE

Il credito non deve essere prescritto. Questo avviene quando il creditore ha lasciato decorrere inutilmente il termine di prescrizione previsto dal Codice civile per quella tipologia di credito. Per esempio, il credito del professionista si prescrive in tre anni dal momento in cui è esigibile. I crediti per somministrazioni e per tutto ciò che è dovuto periodicamente si prescrivono invece in cinque anni. È possibile interrompere il periodo di prescrizione notificando un atto di messa in mora

6

CERTIFICAZIONE DEL CREDITO

Per beneficiare della sospensione, il credito dell'impresa deve essere certificato dalla Pa secondo le modalità indicate nel decreto ministeriale del 25 giugno 2012. La certificazione può essere manuale ovvero telematica. In entrambi i casi l'impresa creditrice presenta un'apposita istanza alla Pa, con tutti i dati relativi al credito vantato. La Pa verifica se il credito è certo, liquido ed esigibile. In caso positivo, viene rilasciata la certificazione

7

OGGETTO E DURATA DELLA SOSPENSIONE

La sospensione riguarda tutte le cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione, purché l'importo a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. Si prescinde dalla natura delle somme iscritte a ruolo, che possono essere tributarie o patrimoniali, e si prescinde anche dalla data di notifica della cartella. Non è sospeso invece il pagamento degli avvisi di accertamento per i quali sono in corso versamenti rateali. Non si sospendono inoltre i pagamenti da avvisi bonari

8

EFFICACIA E OPERATIVITÀ DELLA SOSPENSIONE

L'emendamento prevede che con decreto del ministero dell'Economia e delle finanze da emanarsi entro 90 giorni, saranno stabilite condizioni e modalità per individuare i beneficiari e per la trasmissione degli elenchi all'agente della riscossione. La sospensione, quindi, non sarà immediatamente operativa